

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 (Oggetto)

1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59) e ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai Comuni dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), il presente regolamento, in conformità ai principi ed alle finalità di cui alla L.R. 15/2006, disciplina le funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di diritto allo studio meglio precise all'art. 5 della citata Legge Regionale.

2. In particolare vengono disciplinate le funzioni di assistenza scolastica in materia di:

- a)- trasporto scolastico e facilitazioni di viaggio;
- b)- refezione scolastica;
- c)- sostegno economico per il diritto allo studio;
- d)- sostegno dell'integrazione scolastica.

ART. 2 (Destinatari)

1. Gli interventi di cui al presente Regolamento sono attuati:

- in favore degli studenti del sistema dell'Istruzione, frequentanti scuole pubbliche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, compresi gli alunni della scuola dell'infanzia, in conformità e nei limiti fissati dalla citata L.R. n. 15/2006;
- in favore degli Istituti scolastici ubicati sul territorio comunale.

2. Oltre a quelli sopra individuati, eventuali ulteriori soggetti potranno prevedersi quali destinatari degli interventi in argomento, sempreché tale previsione non comporti detramento all'attuazione degli interventi a favore dei soggetti di cui al comma precedente.

ART. 3 (Modalità attuative)

1. Le funzioni di cui al presente regolamento sono esercitate dal Comune, singolarmente ovvero in associazione con altri comuni, nei limiti e secondo i criteri e le modalità di cui alla citata L.R. n. 15/2006, al "Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo" oltreché alle ulteriori disposizioni attuative nel merito impartite dall'Ente regionale.

2. Al Comune è fatto obbligo di conformare, nello specifico, la propria azione amministrativa alle presenti disposizioni regolamentari, disponendo, primariamente, in ordine alle risorse finanziarie, organizzative e logistiche necessarie per darvi attuazione, garantendo, in ogni caso, l'attivazione di quegli interventi ritenuti indispensabili ad

assicurare la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano l'abbandono ovvero il disadattamento e l'emarginazione in ambito scolastico.

ART. 4
(Compartecipazione finanziaria dell'utenza)

1. I destinatari degli interventi di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 1), così come individuati ai successivi articoli del presente regolamento, saranno chiamati a contribuire alla copertura dei costi sostenuti dal Comune per l'attivazione degli interventi medesimi, secondo le forme e le modalità più oltre indicate.

CAPO II
TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 5
(Finalità e modalità di erogazione)

1. Il trasporto scolastico è un servizio che contribuisce a rendere effettivo il diritto allo studio, concorrendo a rimuovere gli ostacoli che determinano situazioni di disagio per l'utenza. Tale servizio viene reso nei confronti degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, secondo le seguenti modalità, alle condizioni più oltre precise:

- a mezzo scuolabus;
- su normali mezzi di linea, per il tramite di facilitazioni di viaggio.

ART. 6
(Utenza scuolabus)

1. Hanno diritto ad accedere al servizio di trasporto scolastico a mezzo scuolabus gli alunni frequentanti le scuole pubbliche dell'infanzia e primarie aventi sede nel territorio comunale, in presenza delle seguenti condizioni:

- a)- che siano residenti nel Comune di Vado Ligure;
- b)- che siano iscritti alla sede scolastica più vicina al luogo di residenza, purché la stessa sia ubicata ad una distanza maggiore di m. 500 da tale luogo. Su tale base, sono da considerarsi aventi diritto gli alunni la cui abitazione, con riferimento ai singoli plessi scolastici di teorica appartenenza, sia ubicata in una delle zone precise nel *Piano annuale di trasporto*, approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Alle condizioni di cui al precedente comma, il servizio in questione verrà attivato anche a favore delle scuole dell'infanzia parificate presenti sul territorio, sulla base ed in conformità alle disposizioni di cui allo schema convenzionale redatto dalla Regione Liguria e sottoscritto dal Comune di Vado Ligure e le Scuole medesime.

3. Potrà derogarsi alle condizioni indicate sub lett. a) e b) del comma 1, esclusivamente nei casi in cui:

- A)- relativamente alla condizione sub a): siano sottoscritte apposite convenzioni con i Comuni di residenza degli utenti, con le quali si disponga obbligatoriamente in ordine alle modalità di erogazione del servizio, alla quantificazione degli oneri da porsi a carico dei suddetti Comuni ed alle modalità di pagamento degli stessi;

B)- relativamente alla condizione sub b): il trasporto presso la sede scolastica prescelta dall'alunno, diversa da quella più vicina alla residenza dello stesso, non comporti aggravio delle percorrenze e/o costi aggiuntivi da porsi a carico del Comune ovvero - nel caso di abitazione ubicata in zona al di sotto dei limiti spaziali fissati e, pertanto, non ricompresa nel *Piano annuale di trasporto* - sussistano, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, situazioni personali e/o familiari tali per cui la non attivazione del servizio possa costituire oggettivo ostacolo alla regolare frequenza scolastica.

4. I residenti nel Comune di Vado Ligure che non rientrano tra gli aventi diritto all'erogazione del servizio di cui in parola secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi, hanno comunque la facoltà di presentare istanza per l'adesione al servizio medesimo. L'istanza, opportunamente istruita, sarà positivamente riscontrata e soddisfatta solo ed esclusivamente nel caso in cui non comporti aggravii delle percorrenze e/o costi aggiuntivi da porsi a carico del Comune e, in ogni caso, alle specifiche condizioni tariffarie fissate dalla Giunta Comunale.

ART. 7 (Utenza mezzi di linea)

1. Hanno diritto ad accedere alle facilitazioni di viaggio per il trasporto scolastico a mezzo di autobus di linea, gli studenti residenti nel Comune di Vado Ligure:

- a) che frequentino l'Istituto d'istruzione secondaria di 1° grado avente sede nel territorio comunale, se ed in quanto le rispettive abitazioni siano ubicate in una delle zone individuate nel *Piano annuale di trasporto*, di cui al precedente art. 6;
- b) che frequentino, in adempimento all'obbligo scolastico, Istituti d'istruzione secondaria di 2° grado e versino in condizioni economiche disagiate, tali da sostanziare le situazioni reddito-patrimoniali previste per l'esonero dal pagamento delle quote tariffarie, sulla base delle risultanze della deliberazione della Giunta Comunale di cui al successivo art. 15, comma 1.

ART. 8 (Modalità di accesso al servizio)

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico, dovranno presentare annualmente, entro termini prestabiliti, apposita domanda su moduli opportunamente predisposti dal Servizio Pubblica Istruzione. Agli aventi diritto iscritti alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, tali moduli - correlati dalle informazioni del caso - saranno fatti pervenire, in tempo utile, direttamente al domicilio eletto ovvero per il tramite degli istituti scolastici di appartenenza, avvalendosi della collaborazione degli stessi. Agli iscritti agli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, le informazioni per accedere al servizio verranno date attraverso opportune e tempestive comunicazioni sul sito internet del Comune.

2. Tutti coloro che saranno ammessi ad usufruire del servizio in parola, saranno dotati di apposita tessera valida per l'intero anno scolastico. Tale tessera sarà rilasciata dall'azienda che gestisce i servizi di linea e dalla stessa consegnata agli utenti direttamente ovvero per il tramite del Comune.

3. Eventuali domande presentate dopo il termine prestabilito, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio. Non saranno comunque accettate, in qualunque momento presentate, le domande di aventi diritto che non risultino in regola con i pagamenti delle rette relative all'anno scolastico precedente.

4. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori, da inoltrare per iscritto al competente Servizio Pubblica Istruzione. Con la disdetta dovrà provvedersi alla contestuale restituzione della tessera rilasciata per l'accessione al servizio. Ai fini della sospensione – se ed in quanto compatibile con le modalità di pagamento nello specifico previste – dell'addebito della retta relativa, la disdetta avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione.

5. Con riferimento al servizio reso a mezzo scuolabus, nel caso in cui si riscontri l'impossibilità di soddisfare, per questioni oggettive, tutte le richieste pervenute, al fine di garantire funzionalità al servizio in questione si provvederà ad esclusioni di aventi diritto che abbiano presentato regolare istanza. Tali esclusioni dovranno prodursi, in relazione ai singoli percorsi programmati, sulla base dei criteri di seguito individuati, nel seguente ordine di priorità:

- a) distanza dell'abitazione dalla sede scolastica;
- b) distanza dell'abitazione dalle vie di percorrenza del trasporto pubblico;
- c) frequenza delle corse del trasporto pubblico;
- d) situazioni socio economiche familiari.

6. Agli aventi diritto esclusi in conformità alle disposizioni di cui al comma precedente, sarà automaticamente riconosciuto - salvo espressa rinuncia - il beneficio di un parziale rimborso delle spese da sostenersi per l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi, rimborso che sarà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale secondo parametri chilometrici.

ART. 9 (Funzionamento del servizio scuolabus)

1. Il Servizio Pubblica Istruzione predispone annualmente, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, lo specifico *Piano annuale di trasporto* su scuolabus con l'indicazione dei percorsi, delle fermate e degli orari di passaggio dei mezzi. Tale piano, da redigersi in accordo con la Dirigenza Scolastica, dovrà, nel rispetto degli orari di funzionamento dei diversi plessi scolastici, essere predisposto in conformità ai mezzi ed alle risorse disponibili, tenendo conto dei limiti spaziali e degli ulteriori elementi di cui al precedente art. 6.

2. Oltre a quanto stabilito al comma 3 del precitato art. 6 (evenienze di cui dovrà tenersi conto per la stesura del piano in argomento) e fatta salva prioritariamente la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo, in sede di predisposizione del piano potrà, con riferimento ad ogni singolo percorso, derogarsi al limite minimo dei m. 500 e, quindi, a quanto precisato in ordine alle zone servite (art. 6, comma 1, lett. b), sempre che ciò sia consentito dalla capienza dei mezzi a disposizione e dai tempi di percorrenza. Per l'individuazione dei percorsi nonché dei beneficiari di tale deroga, troveranno applicazione i criteri di cui all'art. 8, comma 5. Alle famiglie interessate verrà data opportuna e tempestiva comunicazione al fine di consentire alle stesse di adempiere alle incombenze previste per l'accessione al servizio.

3. Gli utenti saranno prelevati presso il luogo di abitazione ovvero, ove ciò non risultasse possibile o pregiudizievole per l'organizzazione del servizio, presso luoghi di raccolta appositamente segnalati e tempestivamente comunicati agli interessati insieme alle percorrenze ed agli orari di transito degli scuolabus. Onde garantire le percorrenze

secondo le tempistiche preventivate, è fatto obbligo all'utenza di garantire la propria presenza nei luoghi di fermata agli orari previsti e, conseguentemente, ai conducenti dei mezzi di non sostare oltre i tempi prestabiliti in attesa di eventuali ritardatari.

4. Nel viaggio di ritorno, alle fermate ed agli orari prestabiliti, dovrà essere presente un genitore ovvero persona adulta debitamente autorizzata al prelievo dei minori utenti del servizio. Nel caso di assenza delle persone in questione, l'alunno dovrà essere trattenuto sullo scuolabus e riaccompagnato presso l'istituto scolastico di appartenenza ovvero, in subordine, presso il Comando della Polizia Municipale.

ART. 10 (Accompagnamento sugli scuolabus)

1. L'accompagnamento sugli scuolabus è garantito, in ottemperanza alla normativa vigente, per gli alunni delle scuole materne. Per l'utenza diversa da quella materna, tale servizio sarà attivato solo quando ciò risultasse possibile.

2. L'accompagnamento sarà attivato per il tramite di:

- personale comunale;
- personale della ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico;
- volontari del servizio civile;
- iscritti ad associazioni di volontariato;
- personale ATA, previa convenzione con le istituzioni scolastiche;
- lavoratori inseriti in progetti socialmente utili.

3. Il personale accompagnatore è tenuto a svolgere opera di sorveglianza in ordine al corretto comportamento dell'utenza sui mezzi, onde evitare primariamente il verificarsi di situazioni pericolose per l'utenza medesima. Al pari dei conducenti, al personale in questione compete segnalare al Servizio Pubblica Istruzione, al fine dell'adozione dei provvedimenti del caso, gli autori di comportamenti non adeguati ad una corretta fruizione del servizio.

ART. 11 (Modalità di utilizzo del servizio a mezzo scuolabus)

1. Durante il trasporto su scuolabus, gli utenti devono rimanere seduti ed evitare atteggiamenti che possano comportare situazioni di rischio per se stessi, per gli altri passeggeri e per il mezzo.

2. In caso di comportamento non adeguato, saranno adottati, in conformità alla gravità dello stesso, i provvedimenti di seguito precisati:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione dal servizio.

3. Nel caso che il comportamento scorretto abbia comportato danni al mezzo, si provvederà a richiedere adeguato risarcimento ai genitori del minore, previa quantificazione del danno stesso.

ART. 12 (Doveri del personale conducente ed accompagnatore)

1. I conducenti del mezzo sono obbligati ad attenersi, nell'espletamento del servizio, alle disposizioni seguenti:

- non effettuare il servizio, se a bordo non è presente l'operatore addetto alle funzioni di accompagnamento, ove previsto;
- non effettuare il servizio, qualora le condizioni della viabilità non consentano di esercitare lo stesso in condizioni di sicurezza;
- prelevare gli alunni presso i luoghi stabiliti;
- consegnare gli alunni al personale docente e/o ausiliario delle scuole di destinazione;
- prelevare gli alunni presso la scuola di appartenenza al termine delle lezioni con consegna presso i luoghi stabiliti;
- consegnare gli alunni esclusivamente ai genitori ovvero a persona adulta debitamente autorizzata al prelievo;
- rispettare gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale nell'effettuazione delle percorrenze di servizio;
- effettuare varianti ai percorsi stabiliti se non specificatamente autorizzati dal Comune con apposito permesso;
- trattenere sullo scuolabus l'alunno e riaccompagnarlo presso i siti indicati all'art. 9, comma 4, in caso di assenza alla fermata delle persone autorizzate al prelievo;
- segnalare all'Ufficio Pubblica Istruzione i nominativi di utenti autori di comportamenti non corretti durante il trasporto;
- divieto di fumare sul mezzo di trasporto.

2. I conducenti sono in ogni caso tenuti, nella guida dei mezzi, al rispetto delle norme del Codice della Strada oltreché all'utilizzo dei mezzi stessi con le cure dovute, evitando di compiere manovre ed operazioni che possano compromettere la sicurezza propria, dell'utenza e di terze persone.

3. Le mansioni del personale accompagnatore sono le seguenti:

- accertarsi che durante il tragitto tutti gli alunni siano regolarmente seduti;
- assistere gli alunni nella fase di salita e discesa dall'autobus;
- controllare che gli alunni trasportati non arrechino danno a se stessi e/o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti;
- accompagnare gli alunni sino all'ingresso della scuola, dopo la discesa dall'autobus nei percorsi di andata e consegnarli agli operatori scolastici preposti;
- accertarsi della presenza del genitore e/o altro adulto appositamente autorizzato a cui consegnare gli alunni alla discesa dall'autobus, nei percorsi di ritorno.

4. I conducenti e gli accompagnatori sono tenuti al rispetto dei trasportati. Qualora pervengano all'Amministrazione segnalazioni di comportamenti scorretti da parte del suddetto personale, si procederà, secondo le circostanze, sulla base di quanto previsto dal contratto di lavoro ovvero dai contratti d'appalto.

ART. 13 (Assicurazione)

1. E' compito dell'Amministrazione Comunale provvedere, direttamente o indirettamente, affinché sia attivata adeguata copertura assicurativa degli operatori ed dei mezzi adibiti al servizio di scuolabus oltreché di tutti gli utenti del servizio medesimo.

ART. 14 (Ulteriore impiego degli scuolabus)

1. Fermo restando il perseguitamento delle finalità primarie del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con i mezzi e le risorse a disposizione, può consentire, a fronte di formale e tempestiva richiesta da parte delle istituzioni scolastiche, l'utilizzo degli scuolabus per la realizzazione di attività didattiche ovvero la partecipazione ad iniziative culturali e formative.

2. Per tale utilizzo può prevedersi la compartecipazione finanziaria dell'utenza, la cui entità dovrà stabilirsi annualmente in sede di determinazioni tariffarie.

ART. 15 (Modalità di compartecipazione finanziaria e di pagamento)

1. La Giunta Comunale, nell'ambito della generale deliberazione concernente le tariffe relative ai servizi erogati, stabilirà le quote da porsi a carico dell'utenza per la compartecipazione alla copertura delle spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico. Le quote si sostanzieranno in rette mensili, calcolate senza alcuna dipendenza dai giorni di effettivo utilizzo del servizio.

2. Il pagamento - se ed in quanto dovuto - dovrà essere effettuato nei modi e nei tempi indicati dal Servizio competente.

3. All'utenza morosa saranno trasmesse intimazioni di pagamento al fine della regolarizzazione della posizione debitoria. Nel caso in cui, nonostante l'intimazione, la situazione di inadempienza continui a sussistere, si procederà alla riscossione coattiva ai sensi delle vigenti disposizioni oltreché alla sospensione dal servizio, senza che da ciò sorga in capo all'utente diritto al parziale rimborso della tariffa.

CAPO III REFEZIONE SCOLASTICA

ART. 16 (Finalità e modalità di erogazione)

1. Il servizio di refezione scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni la permanenza nelle sedi scolastiche in attuazione della scuola a tempo pieno, tempo prolungato ovvero per l'effettuazione di attività integrative.

2. Il servizio, nell'ambito delle competenze dell'Amministrazione Comunale, si propone anche obiettivi di educazione alimentare, fornendo diete approvate dai competenti organismi dell'A.S.L., nel rispetto della salute del bambino e garantendo le necessarie informazioni sui prodotti e sulle modalità operative e gestionali adottate.

3. L'erogazione del servizio si conforma a principi di qualità nell'approvvigionamento dei generi alimentari, nella preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti, assicurando a tal fine il coinvolgimento degli organismi scolastici.

ART. 17 (Modalità di gestione)

1. La refezione scolastica è assicurata mediante affidamento in appalto del servizio. I pasti sono confezionati, per tutte le scuole del territorio, presso il centro di produzione esistente presso la Scuola dell'Infanzia Statale, ubicata in Via Sabazia e sono veicolati nei plessi scolastici decentrati per il tramite di mezzi idonei.

2. Le modalità di erogazione del servizio sono garantite dall'Amministrazione Comunale attraverso:

- l'utilizzo di personale qualificato nella preparazione, confezionamento, trasporto e distribuzione dei pasti;
- il controllo e la verifica della qualità e quantità degli alimenti;
- il rispetto delle norme igienico-sanitarie degli ambienti, delle attrezzature e degli operatori, in conformità alle norme vigenti;
- la predisposizione di menù adeguati all'età ed alle esigenze alimentari degli utenti;
- il rispetto della programmazione alimentare, fatte salve cause di forza maggiore, nell'ambito delle quali dovrà, in ogni caso, essere garantita la predisposizione di pasti alternativi adeguati.

3. Presso i refettori di ogni plesso scolastico dovrà essere assicurata l'affissione dei menù mensili, aggiornati stagionalmente. Tali menù potranno anche essere distribuiti agli utenti che ne facciano richiesta.

ART. 18 (Destinatari del servizio)

1. Il servizio è rivolto primariamente a tutti gli alunni frequentanti le scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del territorio.

2. Su richiesta degli istituti interessati, l'erogazione del servizio potrà essere predisposta anche per i frequentanti le scuole dell'infanzia parificate aventi sede nel territorio comunale, a fronte di apposita convenzione con le stesse. Gli oneri conseguenti all'attivazione del servizio dovranno porsi interamente a carico dell'istituto richiedente.

3. In osservanza alle disposizioni di legge vigenti, potranno altresì usufruire del servizio in parola, previa contribuzione ovvero rimborso delle spese relative da parte dell'istituzione scolastica di appartenenza, anche gli insegnanti ed il personale A.T.A. delle scuole sopra individuate, purché in servizio al momento della somministrazione del pasto con funzioni di sorveglianza. A tal fine la Dirigenza scolastica dovrà fornire al Comune l'elenco degli aventi diritto.

ART. 19 (Modalità di accesso al servizio)

1. I genitori degli alunni che intendano usufruire del servizio di refezione, dovranno presentare annualmente, entro termini prestabiliti, apposita domanda su moduli opportunamente predisposti dal Servizio Pubblica Istruzione. Non saranno comunque accettate, in qualunque momento presentate, le domande di soggetti che non risultino in regola con i pagamenti delle quote tariffarie relative all'anno scolastico precedente.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori, da inoltrare per iscritto al competente Servizio Pubblica Istruzione.

ART. 20 (Partecipazione al costo del servizio)

1. La Giunta Comunale, nell'ambito della generale deliberazione concernente le tariffe relative ai servizi erogati, stabilirà le quote da porsi a carico dell'utenza per la compartecipazione alla copertura delle spese sostenute per il servizio di refezione scolastica. Le quote si sostanzieranno in rette mensili, calcolate in dipendenza dei pasti consumati e della quota di partecipazione alla spesa di cui al precedente comma.

2. Il pagamento - se ed in quanto dovuto - dovrà essere effettuato nei modi e nei tempi indicati dal Servizio competente.

3. All'utenza morosa saranno trasmesse intimazioni di pagamento al fine della regolarizzazione della posizione debitoria. Nel caso in cui, nonostante l'intimazione, la situazione di inadempienza continui a sussistere, si procederà alla riscossione coattiva ai sensi delle vigenti disposizioni oltreché all'esclusione dal servizio.

ART. 21 (Commissione mensa)

1. Nell'ottica di un continuo miglioramento del servizio ed al fine di consentire una adeguata partecipazione ed informazione dei genitori in ordine alle modalità di erogazione del servizio medesimo, è istituita la Commissione mensa.

2. La Commissione mensa, che è costituita all'inizio di ogni anno scolastico permanendo in carica per tutta la durata dello stesso, è composta da:

- un genitore in rappresentanza della Scuola dell'Infanzia Statale;
- tre genitori in rappresentanza delle Scuole Primarie (uno per ogni plesso scolastico);
- un genitore in rappresentanza della Scuola Secondaria di 1° grado.

3. I componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio di Istituto. Ai fini della costituzione, le Dirigenze Scolastiche, entro il 15 ottobre di ciascun anno, dovranno provvedere a comunicare al Comune, e, per conoscenza, al Medico scolastico, i nominativi dei componenti la commissione, corredati dai relativi dati anagrafici e recapiti domiciliari e telefonici.

4. La composizione della Commissione potrà modificarsi nei casi di seguito indicati:

a) al verificarsi dell'evenienza di cui all'art. 18, comma secondo. Nel caso in ispecie potrà aggiungersi un componente in rappresentanza dell'istituto parificato che ne faccia formale richiesta e le forme per la scelta del componente medesimo dovranno prevedersi all'atto del convenzionamento con il Comune per l'erogazione del servizio.

b) su formale richiesta del Comitato di Gestione del locale Asilo Nido. Nel caso in ispecie potrà aggiungersi un componente in rappresentanza degli utenti del servizio in parola, scelto secondo le forme autonomamente adottate dal Comitato medesimo.

5. Le visite di controllo della Commissione potranno svolgersi osservando rigorosamente le seguenti modalità:

A) presso il luogo di preparazione dei pasti (cucina della Scuola Statale dell'Infanzia):

A.1) non potranno essere effettuate più di due visite per ogni settimana, ognuna della durata non superiore a 60 minuti;

A.2) le visite potranno essere effettuate senza preavviso, nei giorni e nelle ore desiderate, da almeno due membri della Commissione. Della visita è prodotta opportuna relazione in duplice copia, delle quali una è trattenuta dalla Commissione stessa e l'altra è trasmessa al Servizio Pubblica Istruzione del Comune.

B) presso i luoghi decentrati di somministrazione dei pasti (refettori):

B.1) potranno effettuarsi, al momento della somministrazione, in numero illimitato, con una durata per ognuna non superiore a quella del pasto, fatto salvo quanto ulteriormente stabilito al precedente punto A.2).

6. Nel caso in cui la Commissione rilevi inadeguatezze, mancanze ovvero problemi relativi alla preparazione o somministrazione dei pasti che necessitino di immediato riscontro, è tenuta a darne immediata comunicazione scritta al Servizio Pubblica Istruzione ed al Medico scolastico, che provvederanno, ognuno per quanto di competenza, agli accertamenti del caso; copia della stessa comunicazione dovrà essere fatta pervenire, per opportuna conoscenza, alla Dirigenza scolastica.

CAPO IV

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

ART. 22

(Finalità)

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, il Comune, in conformità alla normativa nazionale e regionale di riferimento, provvede in ordine ad interventi di sostegno alle famiglie ed alle scuole integrando, ove le disponibilità finanziarie lo consentano, le risorse trasferite a tale scopo da altri enti pubblici.

2. Si riconoscono, in tale ambito, quali interventi primari:

- la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole primarie;
- l'erogazione di borse di studio agli studenti delle scuole primarie e secondarie;
- l'acquisto di attrezzature e materiale didattico ad uso collettivo;
- l'erogazione di contributi alle scuole a supporto dell'offerta formativa territoriale;
- l'erogazione di contributi alle scuole dell'infanzia parificate convenzionate.

ART. 23

(Fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole primarie)

1. Ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, il Comune provvede alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti nel territorio comunale e frequentanti le scuole primarie.

2. Le modalità attraverso cui provvedere alla fornitura di cui al precedente comma, saranno stabilite annualmente dal Comune, in conformità alle vigenti disposizioni normative ed in funzione dell'economicità ed efficacia delle procedure legittimamente praticabili.

ART. 24

(Erogazione di borse di studio agli studenti delle scuole primarie e secondarie)

1. In conformità alle disposizioni della L.R. 15/2006, il Comune provvede annualmente all'erogazione di borse di studio a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado residenti nel territorio comunale, in funzione delle spese sostenute per:

- a) Attività integrative inserite nel Piano dell'offerta formativa, contributi di laboratorio, spese di trasporto e di mensa scolastica;
- b) Libri di testo.

2. Le risorse finanziarie da utilizzarsi per il riconoscimento dei benefici di cui in argomento, sono quelle assegnate al Comune dalla Regione Liguria, all'occorrenza integrate, ove le disponibilità finanziarie lo consentano, da fondi comunali.

3. I destinatari, le modalità di partecipazione e la definizione dei criteri di assegnazione del beneficio sono annualmente precisati dalla Regione Liguria in appositi bandi, sulla base dei quali il Comune provvederà a quanto di competenza, compresa la possibilità di modificare gli elementi costitutivi dei bandi citati, se ed in quanto consentito.

ART. 25
(Acquisto di attrezzature e materiale didattico ad uso collettivo)

1. In conformità ai principi ed alle finalità di cui alla L.R. 15/2006, il Comune, in accordo con gli Istituti scolastici, può intervenire in ordine all'acquisto di:

- a) libri di testo da assegnare a titolo di comodato;
- b) pubblicazioni e materiale didattico ad uso collettivo;
- c) specifico materiale destinato all'apprendimento scolastico ed alla integrazione degli alunni disabili.

2. Ai fini di cui in parola, saranno utilizzate primariamente le risorse finanziarie per gli specifici interventi trasferite dalla Regione Liguria. Tali risorse potranno essere integrate con fondi comunali, ove le disponibilità finanziarie lo consentano.

3. In alternativa all'acquisizione in economia del materiale di cui al precedente comma 1, il Comune può provvedere all'erogazione di specifici contributi agli Istituti scolastici affinché provvedano direttamente alle acquisizioni predette. Ogni contribuzione erogata agli Istituti scolastici dovrà essere dagli stessi utilizzata ed opportunamente rendicontata prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo a quello a cui la contribuzione si riferisce. In caso di mancato utilizzo ovvero di rendicontazione del contributo erogato, l'Istituto scolastico beneficiario non potrà accedere ad ulteriori benefici.

Art. 26
(Erogazione di contributi a supporto dell'offerta formativa territoriale)

1. Il Comune, al fine di valorizzare la progettualità della scuola nell'ambito della predisposizione dei Piani dell'Offerta Formativa, partecipa all'individuazione ed alla diffusione di progetti innovativi volti a migliorare la qualità dell'offerta formativa e promuove percorsi per la fruizione delle espressioni culturali, educative e sociali della Comunità locale, al fine di potenziare i curricoli scolastici e attivare curricoli opzionali.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Comune, compatibilmente con le risorse disponibili, provvede annualmente a stanziare ed erogare contributi a sostegno dell'offerta formativa condivisa con le Istituzioni scolastiche.

3. Ogni contribuzione erogata agli Istituti scolastici per le finalità di cui in argomento, dovrà essere dagli stessi conformemente utilizzata ed opportunamente rendicontata prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo a quello a cui la contribuzione si riferisce.

Art. 27
(Erogazione di contributi alle scuole dell'infanzia parificate convenzionate)

1. Il Comune, al fine di incrementare l'offerta educativa e facilitare la possibilità di accesso, promuove la stipula di convenzioni con le scuole paritarie dell'infanzia del proprio territorio, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.

2. A favore delle scuole dell'infanzia convenzionate, il Comune interviene con l'erogazione di contributi quantificati annualmente in sede di approvazione dei Bilanci previsionali e con l'attivazione dei servizi previsti in sede convenzionale, se ed in quanto richiesti.

CAPO V

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

ART. 28

(Interventi a sostegno dell'integrazione degli alunni diversamente abili)

1. Al fine di garantire l'integrazione nel sistema scolastico e formativo degli alunni disabili, il Comune stanzia annualmente adeguate risorse al fine di qualificare, di concerto con gli Istituti scolastici, gli interventi di competenza, secondo una progettualità educativa integrata volta ad assicurare il supporto più idoneo in relazione alle specifiche disabilità.

2. A tale scopo le Scuole dell'Infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, prima dell'inizio dell'anno scolastico, dovranno relazionare al Comune circa:

- a. il numero dei disabili residenti nel territorio comunale ospitati;
- b. la specifica disabilità di cui sono portatori;
- c. i progetti educativi elaborati ai fini dell'integrazione scolastica;
- d. la quantificazione delle ore di sostegno riconosciute dall'Ufficio Scolastico Provinciale;
- e. la quantificazione delle ore di supporto educativo che si reputano necessarie al perfezionamento del progetto educativo, in ordine alle quali si richiede l'intervento comunale.

3. Il Comune, in accordo con gli Istituti scolastici interessati e con gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti, concorderà la distribuzione ottimale delle risorse strumentali e delle specifiche prestazioni di assistenza scolastica.

ART. 29

(Interventi a sostegno dell'integrazione scolastica egli alunni stranieri e nomadi)

1. Il Comune, con l'intento primario di garantire il diritto all'istruzione degli alunni stranieri, promuove la loro integrazione impegnandosi, di concerto con le Istituzioni scolastiche, ad elaborare azioni specifiche ed investendo fondi opportunamente dedicati.

2. Il Comune in particolare, nei limiti delle disponibilità del bilancio e ad integrazione degli interventi di competenza dell'Istituzione scolastica, si impegna:

- a potenziare gli interventi svolti da mediatori culturali per facilitare le attività di studio oltreché i rapporti fra insegnanti e alunni e fra insegnanti e genitori.
- al finanziamento di corsi eventualmente organizzati dalla scuola in orario extrascolastico o in periodi di sospensione delle attività didattiche, finalizzati al mantenimento della lingua e della cultura d'origine e al consolidamento della lingua italiana.

3. Il Comune si impegna altresì a garantire la piena integrazione degli alunni nomadi nel percorso scolastico, valutando, di concerto con le Istituzioni scolastiche, le azioni adeguate a sostenere la frequenza degli alunni nomadi nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie del territorio.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi, gli interventi del Comune si sostanzieranno principalmente nell'erogazione di contributi a sostegno di progetti ed azioni specifiche inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa. Ogni contribuzione erogata agli Istituti scolastici dovrà essere dagli stessi utilizzata ed opportunamente rendicontata prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo a quello a cui la contribuzione si riferisce.

CAPO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 30
(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2011/12. Dal momento della sua entrata in vigore deve intendersi abrogata ogni precedente norma regolamentare in contrasto con le presenti.